



Regione Lombardia: aggiornamenti del regolamento recante i criteri per il rispetto del principio di invarianza idrologico e idraulica (R.R. 7/2017)

Di seguito si riportano sinteticamente le principali variazioni introdotte dal R.R. n. 8/2019 a quanto già previsto dal R.R. n. 7/2017 e già in parte modificato dal R.R. 7/2018. I contenuti e le informazioni riportate sono tratti dal materiale fornito nel corso di seminari di aggiornamento sulla materia organizzati da Regione Lombardia, in particolare si fa riferimento alle presentazioni preparate dagli Ing. Fossati ed Elefanti.

Quali interventi sono soggetti al regolamento?

L'aggiornamento normativo introduce dei chiarimenti in merito all'applicazione dei criteri previsti dal regolamento, risultano quindi soggetti alla norma gli interventi relativi a:

- Ristrutturazione edilizia nel caso in cui questa preveda la demolizione totale dell'edificio e successiva ricostruzione con aumento della superficie coperta rispetto all'edificio demolito
- Nuova costruzione e ampliamenti di costruzioni esistenti (ad eccezione del caso di sopraelevamenti che non comportino aumento della superficie coperta dell'edificio)

Sono in oltre soggetti anche gli interventi di ristrutturazione urbanistica ricadenti nelle seguenti categorie:

- Pavimentazione e finitura di spazi esterni, anche per aree di sosta
- Pertinenziali che comportino un volume della realizzazione inferiore al 20% di quello dell'edificio principale
- Parcheggi, aree di sosta e piazze

se di estensione maggiore a 150 mq o di estensione minore o uguale a 150 mq e facenti parte di uno degli interventi specificati nel R.R.

Ricadono nei campi di applicazione del regolamento anche le aree verdi qualora risultino sovrapposte a solette di nuova realizzazione, qualora facenti parte di uno degli interventi specificati nel R.R.

Quali interventi non sono soggetti al regolamento?

Sono esclusi invece dall'applicazione dei criteri di invarianza i seguenti interventi:

- manutenzione ordinaria
- manutenzione straordinaria
- risanamento conservativo
- demolizione e ricostruzione e quelli di ripristino di edifici crollati o demoliti di immobili sottoposti a vincoli ai sensi del D.Lgs 22.01.2004 n. 42 (Codice beni culturali), solo se tali interventi di ricostruzione e ripristino non aumentano la superficie coperta dell'edificio crollato o demolito
- ristrutturazione edilizia che riducono o mantengono la superficie coperta, che prevedono una demolizione parziale o il mantenimento dello scheletro dell'edificio
- realizzazione di aree verdi di qualsiasi estensione, purchè non sovrapposte a solette di nuova costruzione e se prive dei sistemi di raccolta e convogliamento delle acque meteoriche, anche se facenti parte di uno degli interventi specificati nel regolamento



- realizzazione di strutture di contenimento di acqua o altri liquidi realizzati a cielo libero come ad esempio piscine, bacini, vasche di raccolta reflui, specchi d'acqua, fontane, ecc..
- manutenzione ordinaria e straordinaria della rete ciclopedonale, stradale e autostradale
- ammodernamento della rete stradale, ad eccezione delle nuove rotonde di diametro esterno superiore a 50 m su strade diverse da quelle di tipo "E" (strada urbana di quartiere), "F" (strada locale) ed "Fbis" (itinerario ciclopedonale)
- potenziamento stradale per strade di tipo "E" (strada urbana di quartiere), "F" (strada locale) ed "Fbis" (itinerario ciclopedonale)
- realizzazione di nuove strade di tipo "Fbis" (itinerario ciclopedonale)

Modifiche e semplificazioni

Sono state introdotte anche piccole, ma in alcuni casi significative, modifiche a quanto previsto nella precedente versione del R.R., in particolare:

- l'estensione degli interventi che attuano l'invarianza idraulica in modo semplificato (cioè con infiltrazione senza necessità di progetto e senza l'indicazione di volumi minimi) è aumentata da 100 a 300 mq
- qualora si preveda la gestione delle acque meteoriche esclusivamente per infiltrazione se i calcoli di dimensionamento delle strutture infiltranti sono basati su prove di permeabilità e se il calcolo dei volumi è stato effettuato con metodo delle sole piogge o metodo dettagliato, il requisito minimo previsto dall'art. 12 comma 2 del R.R. può essere ridotto del 30%
- per alcuni comuni rientranti nelle aree ad elevata criticità idraulica (classe A) il requisito minimo relativo al volume di laminazione è stato ridotto del 20%
- per i comuni caratterizzati da media criticità idraulica (classe B) il requisito minimo viene ridotto da 600 a 500 mc/ha di superficie scolante impermeabile
- sono stati revisionati i coefficienti di deflusso di riferimento indicati nel R.R.
- il documento semplificato del rischio idraulico comunale e lo studio comunale di gestione del rischio devono essere approvati con delibera del Consiglio Comunale e devono essere aggiornati ogni qualvolta il quadro di riferimento assunto negli stessi documenti subisca una modifica a seguito di aggiornamenti conoscitivi, eventi naturali o interventi antropici
- prevista possibilità di incentivazione da parte dei comuni degli interventi di invarianza nell'ambito di ristrutturazioni edilizie ricadenti nelle aree individuate dal PGT come ambiti di rigenerazione urbana e territoriale
- semplificata la monetizzazione per gli interventi di ristrutturazione edilizia
- la monetizzazione è consentita per tutti gli interventi ad esclusione di quelli relativi alle infrastrutture stradali e autostradali, loro pertinenze e parcheggi

Proroghe

È prorogata al 31 dicembre 2019 la disapplicazione del R.R. per:

- gli interventi di ristrutturazione edilizia
- gli interventi di ristrutturazione urbanistica
- gli ampliamenti